

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2380

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOUMAHORO

Disposizioni per il recupero e lo smaltimento dei relitti di imbarcazioni e per la concessione di un contributo in favore degli operatori della pesca dell'isola di Lampedusa in relazione all'emergenza derivante dall'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo

Presentata il 6 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto, al fine di rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa.

In particolare, il comma 6 reca disposizioni finalizzate a prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale allo scopo di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, prevedendo, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento.

L'intervento normativo ha riguardato quindi le imbarcazioni presenti in porto, nonostante, come è noto, è consuetudine che gli equipaggi delle vedette delle Forze dell'ordine, dopo aver salvato e trasbordato sulle loro unità i migranti soccorsi, per problemi di rapidità di rientro in porto a Lampedusa nonché per eventuali necessità di pronto intervento e di assistenza medica, lasciano alla deriva le imbarcazioni usate dai migranti.

Queste numerose imbarcazioni lasciate alla deriva creano un pericolo per la navigazione, specialmente notturna, di qualsiasi unità, e non favoriscono la salvaguardia della vita umana in mare.

Dopo alcuni giorni di navigazione alla deriva, queste imbarcazioni inevitabilmente affondano e i fondali antistanti l'isola di Lampedusa si stanno riempiendo di car-

rette del mare e materiale vario che rendono il nostro mare impraticabile per pescare, mettendo a repentaglio la sicurezza e la vita degli stessi pescatori.

Gli innumerevoli incagli delle reti da pesca su questi relitti determinano danni alle attrezzature dei pescatori nonché la perdita di giornate lavorative, dal momento che sono obbligati a rientrare in porto per ripristinare le reti e sbarcare i pezzi di imbarcazioni ripescate.

Sarebbe quindi opportuno istituire un servizio di recupero delle imbarcazioni lasciate alla deriva dalle Forze dell'ordine, ogni qualvolta le stesse siano impossibili-

tate a portarle in porto dopo aver salvato le persone.

L'articolo 1 della presente proposta di legge autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per consentire l'avvio di un servizio di recupero di dette imbarcazioni lasciate alla deriva, mentre l'articolo 2 prevede la concessione di un contributo straordinario alle imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo. L'articolo 3 reca invece la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di organizzare un servizio per il recupero e lo smaltimento delle imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto di Lampedusa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 2.

1. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e provenienti dai Paesi del Mediterraneo, è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare alla concessione di contributi a favore delle imprese medesime.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari e sono definite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0141530